



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 12/05/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante cessione del quinto di quote di stipendio stipulato in data 13/5/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25/7/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge a mezzo legale all'Arbitro al fine di ottenere dalla convenuta il rimborso pro quota delle commissioni non maturate per un totale di € 2.483,34, oltre agli interessi legali e spese di procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, chiedendo in via principale: rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato dall'intermediario, pari ad € 204,01;

rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di attivazione, aventi natura *up front*;
rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione in quanto al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento; peraltro tale commissione ha natura *up front* e la richiesta di retrocessione deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione;

in via subordinata:



nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello offerto in sede di reclamo, pari ad € 16,23, rifiutato dal ricorrente;

in via di ulteriore subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 204,01.

Con repliche il ricorrente insiste per l'accoglimento delle richieste formulate in sede di ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la richiesta di restituzione della quota parte non maturata delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto di quote di stipendio; la parte chiede altresì, gli interessi legali e le spese di procedura.

Il ricorrente chiede in questa sede la restituzione pro quota delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione e dei costi di intermediazione.

Sul punto rileva il Collegio che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, le voci di costo "spese di istruttoria", "commissioni di attivazione" e "costi di intermediazione" sono da considerarsi *up front*. Le commissioni di gestione hanno natura *recurring*.

Alla precedente riunione del 3/3/2020, ritenutane la necessità, il Collegio, invitava parte resistente a fornire copia documentale contenente data certa dell'incarico di mediazione nonché ulteriore documentazione attestante la restituzione all'intermediario del relativo costo d'intermediazione. Assegnava a tal fine a parte resistente il termine di 15 giorni dalla ricezione del provvedimento e al ricorrente il termine di ulteriori 15 giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni, sospendendo il termine finale del procedimento fino a 60 giorni.

L'intermediario provvedeva ad allegare la documentazione attestante il versamento dei compensi pagati direttamente al mediatore, richiamando il Collegio di Roma nelle decisioni n. 2052 e 2055 del febbraio u.s.; le quali escludono la ripetibilità delle somme pagate a titolo di intermediazione in presenza di un oggettivo riscontro probatorio sul pagamento effettuato: "L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo". Pertanto, a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, allega conferimento di incarico, la fattura n. 27 del 3/8/2015 emessa da [...], unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono. A tale fattura ha fatto seguito il bonifico disposto dall'intermediario in data 4/8/2015 come da contabile che allegata.

Con ulteriori deduzioni del 26/3/2020 il ricorrente ha sottolineato, innanzitutto, che il conferimento di incarico non ha né data certa e né, tantomeno, la semplice indicazione di una qualunque data; in secondo luogo deduce: "non si comprende, poi, perché la commissione dell'intermediario e le spese di istruttoria dovrebbero essere escluse dall'obbligo di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento".

Il Collegio, tenuto presente la posizione in argomento del Collegio di Roma, per un verso sottolinea la peculiare qualificazione soggettiva del mediatore creditizio in guisa sua indipendenza per altro verso ha disposto la integrazione istruttoria in oggetto ed osserva,



dalla documentazione successivamente versata in atti che, come rilevato dalla parte ricorrente manca la data certa dell'incarico di mediazione (circostanza questa che non consente di apprezzare se sia antecedente alla concessione del finanziamento) e, soprattutto, che i recenti orientamenti condivisi sul punto da tutti i Collegi ABF (compreso quello capitolino), sono nel senso di ritenere anche questa voce di costo retrocedibile secondo il criterio "della curva degli interessi".

In relazione a ciò si dispone la retrocessione della commissione di intermediazione ex curva degli interessi.

Quanto alla "commissione di gestione", parte resistente ritiene che l'adozione di un criterio di calcolo diverso dal *pro rata temporis* sia chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento dal quale "si evince agevolmente che l'importo che verrà rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS".

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, laddove il piano di ammortamento è richiamato in contratto, quindi ne costituisce parte integrante ed è allegato e sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente (come per la nostra fattispecie), il criterio contrattuale prevale sul *pro rata temporis*.

Ribadita, dopo attento esame delle clausole contrattuali, la natura *up front* anche delle voci spese di istruttoria e commissioni di attivazione, in merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale *dictum* si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto al metodo di calcolo dei costi *up front* il Collegio si è così espresso:

"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

L'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 49^a rata di rimborso (delle 120 totali), per cui reputa il Collegio dovuto il rimborso dei seguenti costi istantanei:

euro 168,12 per spese di istruttoria; euro 355,87 per commissioni di attivazione; euro 1.028,08 per commissioni di intermediazione, importi calcolati “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 4,65%, con percentuale di calcolo pari al 37,36%.

Per totali euro 1.552,07 oltre accessori.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.552,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO